

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2378

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGIS, D'ATTORRE, FIANO, RICHETTI, ROBERTA AGOSTINI, GASPARINI, BERSANI, BINDI, CUPERLO, FABBRI, FAMIGLIETTI, GULLO, LATTUCA, LAURICELLA, NACCARATO, PICCIONE, POLLASTRINI, ROSATO, FRANCESCO SANNA, MARCO DI MAIO

Modifica all'articolo 134 della Costituzione e introduzione dell'articolo 1-bis della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in materia di sindacato preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali

Presentata il 14 maggio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le caratteristiche del meccanismo incidentale di instaurazione del giudizio di costituzionalità (di cui all'articolo 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948), imperniato sulla necessaria rilevanza della questione, rendono particolarmente difficile sottoporre al sindacato della Corte costituzionale le leggi che non trovano concreta e immediata applicazione di fronte a un giudice e, in particolare, le leggi che non possono da questi essere disapplicate: si tratta delle cosiddette « zone d'ombra » (o zone franche) della giustizia costituzionale, sulle quali da tempo la dottrina e la giurisprudenza si

interrogano nella ricerca di soluzioni processuali in grado di ridurne al minimo l'ambito di estensione.

Un tipico esempio di tali leggi, e di zona d'ombra, è da sempre stato individuato, dalla maggior parte degli studiosi, nelle leggi elettorali delle due Camere.

La natura incidentale del giudizio di costituzionalità presuppone, infatti, che il giudice *a quo* dopo l'eventuale sentenza di accoglimento possa far uso di quest'ultima e in tal modo possa tutelare in concreto (attraverso una sua ulteriore e distinta decisione) il diritto rivendicato dai ricorrenti): una simile eventualità o condizione

è però assai improbabile che si possa verificare in relazione alle leggi elettorali, non potendo il giudice *a quo* « utilizzare » la declaratoria della Corte costituzionale. Si è perciò ritenuto che ogni questione di legittimità sollevata da un giudice nei confronti delle regole che disciplinano le elezioni politiche fosse destinata a essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Dopo la sentenza n. 1 del 2014 simili argomenti hanno perso gran parte della loro forza. La Corte costituzionale, superando la nozione stessa di incidentalità come progressivamente definita dalla sua consolidata giurisprudenza, ha ritenuto ammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione nei confronti delle modifiche alla legislazione elettorale introdotte dalla legge n. 270 del 2005 e ha ritenuto illegittime parti significative di tali modifiche.

L'esigenza costituzionale che sta all'origine della sentenza della Corte e della svolta processuale che in essa si è compiuta, l'esigenza cioè di coprire una « zona d'ombra » del giudizio di costituzionalità e di evitare che una materia così importante com'è quella elettorale possa essere sottratta alla verifica e alla tutela giurisdizionale quando si teme che confligga con fondamentali principi costituzionali, non è stata però del tutto soddisfatta: perché sulle leggi elettorali un giudizio di costituzionalità successivo, dopo che la legge è entrata in vigore ed è stata applicata, è comunque un giudizio insufficiente a garantire l'effettività dei principi costituzionali, oltre che la fiducia dei cittadini nella

legittimità delle procedure elettorali. L'eventuale decisione di annullamento (di una parte) della disciplina elettorale — come ha infatti sottolineato la Consulta — « produce i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova (e successiva) consultazione elettorale (...). Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono (...) un fatto concluso » che, in ossequio al principio fondamentale della continuità dello Stato, non può in alcun modo essere rimosso.

Al fine di porre rimedio a una simile lacuna del vigente sistema di giustizia costituzionale, e garantire che anche le regole che disciplinano le elezioni politiche e strutturano l'assetto democratico rappresentativo della Repubblica possano essere sindacate prima che abbiano dispiegato ogni loro effetto, la presente proposta di legge costituzionale prevede l'introduzione di un sindacato preventivo di legittimità nei confronti delle leggi elettorali delle due Camere. Tali leggi, prima di essere promulgate, potranno essere inviate alla Corte costituzionale da una minoranza di deputati o di senatori.

Onde evitare che il ricorso possa determinare un irragionevole rinvio dell'entrata in vigore delle stesse leggi, si prevede altresì — anche sull'esempio di quanto stabilito in altri ordinamenti, come quello francese nel quale è disciplinato un analogo sindacato preventivo — che la Corte costituzionale si debba pronunciare entro il termine di trenta giorni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 134 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Corte costituzionale giudica, altresì, sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prima della loro promulgazione, su richiesta di un decimo dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica. La Corte, in tale caso, si pronuncia entro trenta giorni ».

ART. 2.

1. Dopo l'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, è inserito il seguente: « articolo 1-*bis*. — 1. Su richiesta di un decimo dei componenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica la Corte costituzionale giudica sulla legittimità delle leggi che disciplinano l'elezione delle Camere, prima della loro promulgazione, pronunciandosi entro trenta giorni dalla richiesta ».

€ 1,00



17PDL0021520